



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm.va e Sociale
Divisione Prima - Sezione Terza

n.559/24028.12000.A(124)

Roma, 01-01-2001

OGGETTO: Federazione Italiana Tempo Libero (FITEL) con sede in Roma -
Riconoscimento quale Ente nazionale a carattere assistenziale.

ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
TEMPO LIBERO (FITEL)
Via Salaria, n. 80

OO198 R O M A

Si comunica che con D.M. n. 59/C.24028(A)142 del 10 gennaio 2001, di cui si allega una copia, a codesta Associazione è stato riconosciuto il carattere di Ente nazionale con finalità assistenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 e dell'art. 20 D.P.R. 26.10.1972, n. 640.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Linardi)

MF/Le



Il Ministro dell'Interno

Vista l'istanza in data 7.5.1999 con la quale il Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tempo Libero (FITEL) - con sede in Roma alla Via Salaria n.80 ha chiesto il riconoscimento di tale organismo quale ente nazionale a finalità assistenziali, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, lettera E della legge 25.8.1991 n. 287 - a norma del quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali predispongono per fissare il limite massimo degli esercizi pubblici in cui si effettua l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, concernente la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti di pubblico spettacolo.

Accertato, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta, che secondo quanto previsto dal proprio statuto, la Federazione Italiana Tempo Libero (FITEL) svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, l'attività assistenziale, ricreativa e culturale a favore dei soci iscritti;

Sentito il Ministero delle Finanze che, in data 20 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della richiesta;

Visto l'art.3 della legge 25.8.1991, n. 287;

Visto l'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640;

DECRETA:

La Federazione Italiana Tempo Libero (FITEL) è ammessa ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, VI comma, lettera E della legge 25.8.1991, n. 287 che consentono il rilascio, ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi, delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3 comma quarto della normativa citata, nonché all'estensione, in favore dei propri iscritti, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, concernenti la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo.

IL MINISTRO

Roma, 10 GEN. 2001